

Allegato 3

Modifica della legge regionale 6 ottobre 2011, n.49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Finalità

La presente proposta di legge ha la finalità di migliorare il quadro sanzionatorio della l.r. 49/2011 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione).

In particolare, la proposta di legge introduce la fattispecie sanzionatoria di installazione o esercizio di un impianto in difformità rispetto al titolo abilitativo; fattispecie che si va ad aggiungere a quella, esistente, di installazione, esercizio e modifica di un impianto in assenza di titolo. Inoltre la proposta di legge introduce modifiche finalizzate a migliorare l'applicazione dell'esistente sanzione (art 14 comma 7) per l'assenza dell'etichetta informativa di cui al comma 5 dell'art 10.

2. Descrizione dei contenuti

La proposta di legge si compone di tre articoli.

L'art 1 della pdl modifica il comma 5 dell'art 10 della l.r. 49/2011 prevedendo che l'etichetta sia "apposta in modalità idonea a non consentirne l'asportazione e l'alterabilità" e che possa esserne inviata la documentazione fotografica all'Arpat e al Comune entro 90 giorni dall'installazione dell'impianto. Questa tipologia di documentazione non esclude la prova dell'apposizione dell'etichette con altre modalità idonee. In questo modo si dovrebbe risolvere al contempo sia la problematica del sanzionamento in conseguenza della possibile asportazione delle etichette per cause fuori dal controllo dei gestori degli impianti, che la problematica della possibile apposizione di etichette in modalità non idonea.

L'art 2 della pdl introduce il comma 1 bis dell'art 14 della l.r. 49/2011 il quale prevede specifiche sanzioni in caso di installazione ed esercizio degli impianti in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all'art 10. Tale tipologia di sanzione va ad aggiungersi all'esistente fattispecie sanzionatoria, di cui al comma 1 dell'art 14, di installazione, esercizio o modifica di un impianto in assenza del titolo. L'insieme risultante delle due suddette tipologie di sanzionamenti, va così a costituire un quadro sanzionatorio più completo relativo all'installazione ed esercizio degli impianti di radiocomunicazione.

L'entità del sanzionamento per difformità viene differenziata a seconda del tipo di parametro non conforme. La difformità oggetto dei sanzionamenti di maggiore entità è l'esercizio con potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato (da euro 6.000 a euro 15.000). Sanzioni di importi inferiori sono previsti per altre difformità di tipo radioelettrico o che comunque incidono sull'impatto elettromagnetico (da euro 1.000 a euro 9.000); infine per ulteriori tipologie di difformità non radioelettriche sono previste sanzioni più contenute (da euro 100 a euro 1.000).

Per quanto riguarda gli impianti esistenti al momento dell'entrata in vigore della proposta di legge, un'apposita norma transitoria, art 3 della pdl, prevede la possibilità di invio della relativa documentazione fotografica entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge.